

Un terzo e ultimo esempio relativo al conflitto fra la *šarī'a* e i diritti umani riguarda la condizione e i diritti dei non musulmani. La *šarī'a* classifica i sudditi di uno stato islamico secondo le loro credenze religiose: musulmani, *ahl al-kitāb*, o credenti in una scrittura divina rivelata (soprattutto cristiani ed ebrei), e miscredenti¹⁹. In termini attuali, i musulmani sono gli unici cittadini a pieno titolo di uno stato islamico, e godono di tutti i diritti e di tutte le libertà concessi dalla *šarī'a*, a eccezione dei limiti e delle imposizioni riguardanti le donne. Gli *ahl al-kitāb* hanno diritto alla *ḍimma*, convenzione speciale con lo stato islamico che garantisce loro la sicurezza personale e della proprietà e un certo grado di autonomia comunitaria per praticare la loro religione e per gestire la loro vita privata secondo i loro usi e le loro leggi. In cambio di questi diritti limitati, i *ḍimmī* devono pagare la *jizya*, o testatico, e sottomettersi alla sovranità e all'autorità islamiche per tutto ciò che riguarda le questioni pubbliche²⁰. Ai non credenti potrebbe essere concesso l'*amān*, o salvacondotto, il quale garantisce sicurezza alla loro persona e alla loro proprietà, per tutto il periodo di validità dell'*amān*²¹. Inoltre, i non credenti che risiedono stabilmente in uno stato islamico potrebbero essere considerati come *ḍimmī*.

In base a questo schema, i sudditi non musulmani di uno stato islamico possono aspirare solo alla condizione di *ḍimmī*, nella quale i loro diritti subirebbero gravi violazioni. I *ḍimmī* non sono considerati uguali ai musulmani. Le loro vite sono valutate meno anche in termini monetari; essi non hanno diritto alla stessa somma di risarcimento cui ha diritto un musulmano per ciò che concerne la *diyya* [indennizzo in caso

iraniana, non era stato formalmente accusato e non aveva avuto la possibilità di difendersi. Al di là di tutte queste obiezioni, rimane però il problema fondamentale della legge sull'apostasia in se stessa, in quanto violazione della libertà di religione e di espressione. Se i requisiti procedurali contenuti nella *šarī'a* possono essere soddisfatti, c'è l'eventualità che un autore sia condannato a morte per le sue opinioni in base alla *šarī'a*. Per ulteriori chiarimenti intorno a questo caso e alle sue implicazioni si veda A. A. an-Na'im, *Toward an Islamic Reformation* cit., pp. 182-84.

¹⁹ Miscredenti, secondo la definizione della *šarī'a*, sono coloro che non credono in una delle tre rivelazioni celesti riconosciute. Originariamente, questa categoria includeva tutti i non musulmani, eccetto i cristiani, i sabei e gli ebrei, ma alcuni giuristi sostennero che anche i seguaci di altre religioni, come gli zoroastriani e gli hindu, avrebbero dovuto esserne esclusi, per il fatto che anch'essi disponevano di rivelazioni scritte. Si vedano Gibb e Kramers, *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Leiden, Brill, 1974, pp. 16-17 e A. Yūsuf, *Kitāb al-ḥaraj*, 1302h, pp. 128-30 (in arabo). Gli animisti non sarebbero definibili credenti, indipendentemente dal loro punto di vista personale riguardo alla fede in Dio.

²⁰ Si veda Corano IX, 29. Si vedano inoltre M. al-Šāfi'ī in *Kitāb al-umm*, 4 (1961), p. 172 e *passim* (in arabo); Majid Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam*, Baltimora (Pa.), John Hopkins Press, 177 (1955), pp. 195-99.

²¹ Si veda M. Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam* cit., pp. 166-69.